

prescritto alla Società di nominare un proprio rappresentante in Italia, al quale i cittadini potranno rivolgersi per tutelare i loro diritti.

1.1.6. Protezione dei dati dei lavoratori dipendenti

L'utilizzo in azienda di strumenti resi disponibili dal progresso tecnologico rende di particolare rilievo l'applicazione delle disposizioni per la protezione dei dati personali. È quanto emerge dal *provvedimento* 7 ottobre 2010 [doc. *web* n. 1763071], con il quale il Garante ha bloccato la raccolta di dati effettuata da una società tramite l'installazione di sistemi di geolocalizzazione su alcune vetture aziendali. Dall'istruttoria è emerso il mancato rispetto delle disposizioni che subordinano l'installazione di apparecchiature idonee al controllo a distanza dei dipendenti al previo accordo dei sindacati o all'autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro (art. 4, l. n. 300 del 1970). Il *provvedimento* stabilisce inoltre l'obbligo di notificare al Garante il trattamento (art. 37 ss. del Codice), ove autorizzato dalla predetta Direzione provinciale, e di nominare specifici incaricati per l'accesso ai dati acquisiti dal sistema.

1.1.7. Iniziativa economica: telemarketing e profilazione, agenzie di rating

I provvedimenti di carattere generale relativi al *telemarketing* adottati nel periodo di riferimento sono volti all'applicazione della nuova disciplina relativa al Registro delle opposizioni, per l'iscrizione delle utenze telefoniche degli abbonati che non desiderano ricevere telefonate promozionali.

Come ampiamente ricordato nella *Relazione* 2009 (p. 10), l'art. 20-*bis* del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 166/2009 ha ribaltato il principio della necessità del consenso esplicito per il trattamento di dati personali provenienti da elenchi pubblici effettuato mediante telefono per finalità commerciali (cd. "*opt in*"), sostituendovi la regola del necessario esercizio del diritto di opposizione da parte dell'interessato (cd. "*opt out*") da esercitarsi mediante iscrizione nell'apposito Registro.

Durante i lavori parlamentari il Garante, con un *comunicato stampa*, sottolineando i possibili effetti negativi della riforma per lo stesso *marketing* telefonico, aveva fatto presente

che registri come quello previsto dal legislatore italiano non hanno in realtà funzionato in nessuno dei Paesi in cui sono stati istituiti.

In questo quadro, l'Autorità ha comunque assicurato al Governo la collaborazione richiesta, anche sullo schema di regolamento di attuazione del nuovo sistema, recentemente adottato (d.P.R. 7 settembre 2010, n. 178; *Parere* 13 maggio 2010 [doc. *web* n. 1734800]; v. anche par. 1.2.3.).

In tale *parere* l'Autorità nel dar conto, preliminarmente, del recepimento di gran parte delle osservazioni da essa formulate in via collaborativa, ha comunque proposto di elevare ulteriormente le garanzie del diritto alla protezione dei dati personali rispetto al trattamento effettuato per finalità di *marketing*, in relazione al quadro normativo vigente, anche europeo. Ciò segnatamente per quanto riguarda le modalità di consultazione del Registro da parte degli operatori e la disciplina dell'assegnazione a ciascun operatore, da parte del gestore del Registro, delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione, nonché la conservazione dei dati relativi a ogni operazione di accesso al sistema.

In concomitanza con l'entrata in funzione del Registro pubblico delle opposizioni –al quale il gestore (Fondazione Bordonì) deve consentire l'accesso al Garante, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo attribuitegli dalla legge– l'Autorità ha adottato un *provvedimento* prescrittivo di carattere generale (*Prov. 19* gennaio 2011 [doc. *web* n. 1784528], in *G.U.* 31 gennaio 2011, n. 24), in cui per assicurare il rispetto della volontà dei cittadini, ha precisato gli obblighi in capo alle imprese.

In particolare è stato chiarito che con l'entrata in funzione del Registro i numeri contenuti in banche dati comunque formate sono utilizzabili solo previo consenso *ad hoc*; la volontà espressa da un abbonato di non ricevere telefonate da una determinata impresa dev'esser rispettata, anche se l'interessato non è iscritto al Registro; il consenso alla ricezione, che il titolare del trattamento dev'esser in grado di documentare per iscritto, è sempre revocabile.

Con successivo *provvedimento* 24 febbraio 2011 [doc. *web* n. 1794638] è stato prescritto agli operatori di informare gli utenti della possibilità di iscriversi al Registro, ed è stato precisato il contenuto dei due modelli da utilizzare, l'uno per i nuovi abbonati e gli

utenti che cambiano numero, l'altro per i vecchi abbonati, indicando anche un termine per fornire al Garante assicurazione dell'avvenuto adempimento. Ciò per rendere effettivo, tramite l'informazione, il diritto di scelta degli interessati.

Il mancato rispetto di queste e delle altre prescrizioni recate dai provvedimenti comporta l'applicazione di sanzioni che, nei casi più gravi, possono raggiungere i 300.000 euro.

Sempre in materia di *marketing*, con *provvedimento* 8 aprile 2010 [doc. *web* n. 1721205] relativo all'invio, ad opera di un'agenzia di viaggi, di comunicazioni promozionali agli interessati che si erano registrati sul sito, è stato ribadito che il consenso dell'interessato è necessario per l'invio di e-mail promozionali, e che per la profilazione dei dati di navigazione è richiesto un consenso specifico, distinto rispetto a quello necessario per i trattamenti con finalità di *marketing*.

Di natura diversa il provvedimento con il quale la filiale italiana di un'agenzia di *rating* è stata autorizzata a trattare, senza il consenso degli interessati, i dati dei dipendenti e, alla luce della normativa comunitaria in materia, del loro “*nucleo familiare ristretto*”, per verificare eventuali conflitti di interesse nell'attività posta in essere (*Provv.* 19 maggio 2010 [doc. *web* n. 1736161]; cfr. art. 24, comma 1, lett. *g*), del Codice). La vigente normativa statunitense richiede alla capogruppo, attiva in tutto il mondo, di certificare che l'attività, anche delle società collegate, non è influenzata da conflitti di interesse. Il Garante ha tra l'altro prescritto di fornire agli interessati un'adeguata informativa, evidenziando che qualunque dato trattato in violazione della normativa sulla *privacy* non sarà utilizzabile.

1.1.8. Trattamento di dati per la “tessera del tifoso”

Con riferimento alle misure volte a prevenire e reprimere i fenomeni di violenza connessi ad alcune competizioni sportive, il Garante ha esaminato i presupposti del trattamento dei dati previsto dal programma “tessera del tifoso”, ed individuato alcune misure per renderlo conforme alle norme vigenti (*Provv.* 10 novembre 2010 [doc. *web* n. 1779725]).

In particolare, diversamente da quanto prospettato in alcune delle istanze ricevute, l'Autorità ha ritenuto che il previsto utilizzo dei dati anche giudiziari non difetti di base giuridica, alla luce delle valutazioni del Ministero dell'interno, secondo cui la tessera

costituirebbe una “facilitazione” ai sensi delle norme in materia (art. 8, d.l. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 aprile 2007, n. 41); ha inoltre precisato che per l’adesione al programma non è richiesto il consenso, considerando il trattamento necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato (art. 24, comma 1, lett. *b*), del Codice).

In questo quadro il Garante ha però stabilito che l’informativa da fornire ai tifosi deve chiaramente distinguere i trattamenti di dati che non richiedono il consenso, da quelli che possono essere effettuati solo su base volontaria e con un consenso *ad hoc* (*marketing*, *profilazione*). Dovrà essere inoltre ben specificato, tra l’altro, che i dati anagrafici dei possessori delle tessere vengono comunicati alle questure allo scopo di verificare l’assenza di provvedimenti che ostacolino il rilascio delle stesse.

1.2. RAPPORTI CON IL PARLAMENTO E ALTRE ISTITUZIONI

1.2.1. Le audizioni del Garante in Parlamento

Nel 2010 il Garante ha partecipato ad alcune audizioni presso commissioni parlamentari, permanenti e speciali, o altri organismi anche bicamerali, nell’ambito di indagini conoscitive o nel corso dei lavori per l’approvazione di progetti di legge aventi riflessi in materia di protezione dei dati personali.

In questo quadro si collocano, in particolare:

- a) il 9 novembre 2010, presso il Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di EUROPOL, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, un’audizione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione. Nell’intervento è stato illustrato il ruolo del Garante anche come Autorità di protezione dei dati e di controllo in ambito europeo (Schengen, EUROPOL, VIS, EURODAC) e sono state evidenziate alcune criticità in sede di applicazione delle norme europee e nazionali in tali settori, ravvisando, in particolare, l’esigenza di un maggiore coordinamento delle attività svolte in tali ambiti, nonché di una maggiore funzionalità dei rapporti fra le autorità nazionali e i parlamenti;

- b) il 22 settembre 2010, presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, un'audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale. In tale occasione il Garante ha analizzato le possibili implicazioni, sotto il profilo della protezione dei dati personali, derivanti dall'applicazione della legge-delega 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale e dei relativi decreti legislativi, con particolare riferimento all'art. 26 che prevede, fra l'altro, adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli enti locali e lo Stato per le attività di contrasto dell'evasione fiscale;
- c) il 14 settembre 2010, presso la Commissione affari costituzionali del Senato, un'audizione sul disegno di legge recante *“Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione”* (AS 2243), il quale contiene diverse norme rilevanti ai fini del diritto alla protezione dei dati personali. Nel corso dell'audizione sono state analizzate le disposizioni di maggior interesse, fornendo, al contempo, specifiche osservazioni e suggerimenti per la riformulazione di alcuni articoli al fine di elevarne lo *standard* di garanzia e di assicurarne la piena conformità ai principi e alle regole in materia di protezione dei dati personali. Tali indicazioni –poi compendiate in una segnalazione scritta dell'Autorità alla medesima Commissione– hanno riguardato disposizioni in materia di: semplificazione di misure di sicurezza, in particolare mediante ampliamento dei casi in cui è ammessa la sostituzione del documento programmatico sulla sicurezza con apposita autocertificazione; accesso degli enti previdenziali alla banca dati dei sinistri presso l'ISVAP; elenchi agricoli; riduzione di oneri amministrativi da parte delle autorità indipendenti; *marketing* postale;
- d) il 17 marzo 2010, presso la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, un'audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle autorità amministrative indipendenti avente ad oggetto l'analisi del ruolo e della posizione delle

authority nell'ambito dell'ordinamento italiano. Dopo aver richiamato gli aspetti essenziali caratterizzanti l'Autorità, l'intervento del Garante si è soffermato sulla possibilità di configurare una regolazione uniforme delle autorità indipendenti, oltre che sull'eventuale costituzionalizzazione delle stesse. Sono poi stati oggetto di attenzione l'indipendenza e l'autonomia finanziaria delle autorità, i requisiti, le modalità di nomina e durata dei mandati dei componenti, nonché il sistema di finanziamento.

1.2.2. L'Autorità e le attività di sindacato ispettivo e di indirizzo e controllo del Parlamento

Nel 2010 l'Autorità ha fornito la consueta collaborazione al Governo in riferimento ad atti di sindacato ispettivo e ad attività di indirizzo e di controllo del Parlamento in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, sono stati forniti elementi di valutazione ai fini della risposta, da parte del Governo, ai seguenti atti di sindacato ispettivo:

- a) interpellanza n. 2-00177, concernente l'invio di *Sms* di propaganda elettorale in occasione della manifestazione di piazza San Giovanni a Roma del 20 marzo 2010. Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni, nell'ambito delle attività istruttorie relative alla presunta illecita propaganda elettorale effettuata da diversi partiti per le elezioni regionali del marzo 2010, nei confronti di una società alla quale un partito aveva commissionato l'inoltro di chiamate telefoniche con messaggi preregistrati, l'Autorità ha dichiarato illecito e vietato il trattamento di dati personali correlato all'effettuazione di telefonate preregistrate, per finalità di propaganda elettorale, senza avere documentato l'acquisizione del consenso degli interessati preventivo e informato, ai sensi degli artt. 13, 23 e 130 del Codice (*Nota* 12 dicembre 2010);
- b) interrogazione n. 4-07012, in materia di requisiti di legittimazione per il possesso del porto d'armi. L'Autorità ha segnalato che la disciplina in materia di protezione dei dati personali non prevede disposizioni specifiche su eventuali verifiche in ordine alla presenza di fattori di rischio (e in particolare di stress), suscettibili di rappresentare requisiti ostativi al rilascio del porto d'armi. Tuttavia, ogni iniziativa normativa in materia, delle Camere o del Governo, dovrà, ovviamente, tenere conto

dei principi –peraltro espressivi di norme comunitarie– sanciti dal Codice, e in particolare dei principi di necessità (art. 3), di finalità e di pertinenza (art. 11), nonché (con riferimento ai dati sensibili e giudiziari) di indispensabilità (art. 22) nel trattamento dei dati (*Nota* 22 ottobre 2010);

c) interrogazione n. 4-03022, concernente l'illecito trattamento dei dati delle utenze cellulari riguardanti un militare dell'Arma dei Carabinieri. Al riguardo, l'Autorità ha riferito di aver proceduto all'archiviazione del procedimento dopo che il gestore telefonico, in seguito ad una richiesta di informazioni dell'Ufficio del Garante, aveva dichiarato che non risultavano accessi operati sull'utenza in questione (*Nota* 23 luglio 2010);

d) interrogazione n. 5-02348, concernente la tutela del diritto d'autore in relazione a condotte realizzate attraverso siti *peer to peer*. L'Autorità ha riferito di essere intervenuta nella controversia giudiziale in atto tra la Federazione antipirateria audiovisiva (FAPAV) e la Telecom Italia, con riferimento esclusivo agli aspetti attinenti alla protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti, in ragione della funzione di tutela dell'interesse pubblico affidata dalla legge al Garante. In sede giudiziaria si sarebbe dovuto accertare se la FAPAV, attraverso il monitoraggio della rete Internet, avesse illecitamente trattato dati personali consistenti in indirizzi del protocollo *IP* (*Internet protocol*), assegnati a utenti italiani dai rispettivi operatori con conseguente, possibile, inutilizzabilità dei dati (*Nota* 14 aprile 2010). Per ulteriori dettagli si veda il par. 18.5.

1.2.3. *L'attività consultiva del Garante sugli atti del Governo*

Nel quadro dell'attività consultiva concernente norme regolamentari ed atti amministrativi suscettibili di incidere sulla protezione dei dati personali (art. 154, comma 4, del Codice), il Garante ha espresso, anche nel periodo di riferimento, diversi pareri, i quali hanno riguardato, in particolare:

a) uno schema di decreto dei Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti concernente le modalità per lo scambio di informazioni tra i suddetti dicasteri ai fini del rilascio e della revoca dei titoli abilitativi alla guida, in attuazione del disposto

- di cui all'art. 120, comma 5, del codice della strada (*Parere* 26 gennaio 2011 [doc. *web* n. 1790365]);
- b) uno schema di decreto del Ministro della salute concernente l'erogazione, da parte delle farmacie, dell'attività di prenotazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di ritiro di referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. *f*), del d.lgs. 3 ottobre 2009, n. 153 (*Parere* 19 gennaio 2011 [doc. *web* n. 1784974]);
- c) uno schema di deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), recante attuazione dell'art. 125, comma 1, del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) concernente l'obbligo, per i gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito, di consentire l'accesso a tali banche dati da parte dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel territorio nazionale (*Parere* 16 dicembre 2010 [doc. *web* n. 1779694]);
- d) uno schema di decreto del Presidente della Repubblica di modifica e integrazione del d.P.R. 28 maggio 2001, n. 284, recante regolamento di attuazione della l. 22 dicembre 1999, n. 512, e concernente il fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso (*Parere* 17 novembre 2010 [doc. *web* n. 1779672]);
- e) uno di studio di fattibilità e di progettazione operativa della banca dati di cui all'art. 17, comma 1-*bis*, secondo periodo, della l. 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni, presentato dal Ministro per le pari opportunità, riguardante la raccolta di tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile nonché delle azioni di prevenzione e repressione ad esso collegate (*Parere* 22 luglio 2010 [doc. *web* n. 1741941]);
- f) uno schema di decreto interministeriale (Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze

- e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione) recante l'individuazione delle modalità tecniche ed operative per la comunicazione da parte dei vettori aerei delle informazioni concernenti i passeggeri all'imbarco, di cui all'art. 3 del d.lgs. 2 agosto 2007, n. 144 (*Parere* 22 luglio 2010 [doc. *web* n. 1741930]);
- g) uno schema di decreto del Ministro della giustizia, recante regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24 (Processo telematico) (*Parere* 15 luglio 2010 [doc. *web* n. 1741725]);
- h) uno schema di decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, relativo all'Anagrafe nazionale degli studenti (non laureati) istituita dal d.lgs. 4 aprile 2005, n. 76, concernente il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti e dei dati relativi alla valutazione degli studenti utili alla prevenzione della dispersione scolastica (*Parere* 16 giugno 2010 [doc. *web* n. 1734404]);
- i) uno schema di linee-guida, elaborato dal Gruppo di lavoro tecnico, istituito presso il Ministero dell'interno, relative al programma "tessera del tifoso" (*Parere* 16 giugno 2010 [doc. *web* n. 1733656]);
- j) uno schema di decreto del Ministro dell'interno, recante l'istituzione di un registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora (*Parere* 10 giugno 2010 [doc. *web* n. 1741747]);
- k) uno schema di decreto del Presidente della Repubblica, concernente il regolamento per l'istituzione e la gestione del Registro pubblico delle opposizioni, previsto, in materia di *marketing* telefonico, dall'art. 130, comma 3-*bis*, del Codice (*Parere* 13 maggio 2010 [doc. *web* n. 1734800]);
- l) uno schema di decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, recante modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato, per l'anno accademico 2010/2011 (*Parere* 6 maggio 2010 [doc. *web* n. 1722452]);

- m) uno schema di regolamento interno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'utilizzo della posta elettronica e della rete Internet negli uffici del Ministero (*Parere* 4 marzo 2010 [doc. *web* n. 1706464]);
- n) uno schema di decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, riguardante le preiscrizioni universitarie per l'anno accademico 2010/2011 (*Parere* 4 marzo 2010 [doc. *web* n. 1706122]);
- o) uno schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante regolamento di esecuzione del 6° censimento generale dell'agricoltura, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla l. 20 novembre 2009, n. 166 (*Parere* 18 febbraio 2010 [doc. *web* n. 1703119]);
- p) uno schema di decreto interministeriale (Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'interno), contenente disposizioni per l'attuazione del Sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio dei dati fra gli Stati membri dell'Unione europea (*Parere* 28 gennaio 2010 [doc. *web* n. 1694785]);
- q) uno schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante regolamento per la determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo (*Parere* 21 gennaio 2010 [doc. *web* n. 1694419]);
- r) uno schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, recante modalità di assorbimento della tessera sanitaria nella carta nazionale dei servizi (art. 50, comma 13, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326) (*Parere* 21 gennaio 2010 [doc. *web* n. 1693904]).

A fronte dei diversi pareri sopra menzionati, continuano tuttavia a registrarsi casi di mancata consultazione dell'Autorità in relazione a provvedimenti che —ancorché, talvolta, non prevedano specifiche disposizioni in materia di protezione dei dati personali— incidono, in ogni caso, su tale materia. Tra questi provvedimenti si richiamano, in particolare, i seguenti:

- a) il decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010 (in *G.U.* 14 febbraio 2011, n. 38), recante regolamento sulla disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di vigilanza

- e di investigazione privata di cui agli artt. 256-*bis* e 257-*bis* del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti;
- b) il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della gioventù 19 novembre 2010 (in *G.U.* 27 dicembre 2010, n. 30), che destina parte delle risorse di cui all'art. 1, commi 72 e 73, della l. 24 dicembre 2007, n. 247, alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta dai giovani di età inferiore a trentacinque anni;
- c) il decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010 (in *G.U.* 4 novembre 2010, n. 28), recante regolamento sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'art. 16 del d.l. 4 marzo 2010, n. 28;
- d) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 2 novembre 2010 (in *G.U.* 23 novembre 2010, n. 274), recante disposizioni riguardanti il prospetto informativo disabili;
- e) il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 30 luglio 2010 (in *G.U.* 6 ottobre 2010, n. 234), recante regolamento sulle disposizioni per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-*octies* a 4-*decies* dell'art. 1 del d.l. n. 134 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla l. 5 febbraio 1992, n. 104, o dalla l. 12 marzo 1999, n. 68;
- f) il decreto del Ministro della salute 8 luglio 2010 (in *G.U.* 1 ottobre 2010, n. 230), recante disposizioni per la gestione dell'anagrafe delle imprese di acquacoltura;
- g) il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2010 (in *G.U.* 22 aprile 2010, n. 93), recante disciplina delle modalità di iscrizione all'elenco nazionale di fornitori e prestatori di servizi che offrono agevolazioni per gli studenti titolari della Carta dello studente;

- h) il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze 26 febbraio 2010 (in *G.U.* 19 marzo 2010, n. 65), recante definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al Sistema di accoglienza centrale (SAC);
- i) l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 28 ottobre 2010, adottata ai sensi dell'art. 8, comma 6, della l. 5 giugno 2003, n. 131, sul Piano nazionale di Governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012, di cui all'art. 1, comma 280, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (in *G.U.* 23 novembre 2010, n. 274);
- j) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 marzo 2010 (in *G.U.* 3 aprile 2010, n. 78), recante modifica dei modelli di certificati-tipo inerenti il Registro delle imprese previsti dall'art. 24 del d.P.R. del 7 dicembre 1995, n. 581, e adozione di un modello di ricevuta di accettazione di comunicazione unica per la nascita dell'impresa;
- k) il decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico 16 marzo 2010 (in *G.U.* 2 aprile 2010, n. 77), recante approvazione delle integrazioni alle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'Ufficio del Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico, approvate con d.m. 14 agosto 2009, come integrato dal d.m. 24 novembre 2009;
- l) il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010 n. 150 (in *G.U.* 10 settembre 2010, n. 212), recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici.

1.2.4. Altri pareri

Su espressa richiesta, il Garante ha reso un *parere* sullo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al d.lgs 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice del-

l'amministrazione digitale (CAD), emanato a norma dell'art. 33 della l. 18 giugno 2009, n. 69, con osservazioni che sono state in parte recepite dall'amministrazione proponente (*Parere* 24 giugno 2010 [doc. *web* n. 1737729]).

Il decreto (d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235), fra le varie modifiche apportate al CAD, ridefinisce l'“*autenticazione informatica*” in senso oggettivistico: il riferimento dell'autenticazione, infatti, ora si polarizza sull'oggetto della validazione (il documento informatico) e non più sull'identità (intesa quale insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità) del soggetto che emette il documento. Al riguardo, il Garante ha ritenuto opportuno che, per la nuova definizione in senso oggettivistico del CAD, si ricorresse alla locuzione “*autenticazione del documento informatico*” in luogo di “*autenticazione informatica*”; tale osservazione è stata accolta.

Le novelle apportate al CAD, inoltre, prevedono un incremento della tipologia delle firme, che passano da tre a quattro: firma elettronica, firma elettronica avanzata, firma elettronica qualificata e firma digitale. Al fine di chiarirne l'ambito di utilizzo e scongiurarne un'adozione errata, sia da parte degli utenti, sia da parte delle pp.aa. (con i possibili pregiudizi in ordine al diritto alla protezione dei dati personali), il Garante ha ritenuto opportuno che le regole tecniche da adottare al riguardo non fossero limitate alla sola tipologia di firma digitale (come previsto nello schema di decreto trasmesso per il parere) ma fossero individuate per tutti i tipi di firme. Ed infatti, l'art. 20, comma 3, del CAD, come sostituito dall'art. 13, comma 1, lett. *d*), del decreto, riferisce ora le regole tecniche a “*qualsiasi tipo di firma elettronica avanzata*”.

Infine, in ottemperanza alle richieste dell'Autorità, il decreto prevede un maggior coinvolgimento del Garante nella fase di attuazione della riforma, mediante la previsione espressa del *parere* dell'Autorità in relazione a importanti provvedimenti che dovranno essere adottati da DigitPa in materia di consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata ed estrazione di elenchi da parte delle pp.aa. (art. 5, comma 1, lett. *b*), d.lgs. n. 235/2010) e di obbligo per le pp.aa. di definire un adeguato piano di *disaster recovery* (art. 34, comma 2, d.lgs. n. 235/2010).

1.3. LEGGI REGIONALI

Nel corso del 2010 è proseguita l'attività di esame e valutazione delle leggi regionali approvate e sottoposte al vaglio di costituzionalità del Governo ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, al fine di fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventuali elementi di valutazione.

Nella gran parte dei casi sottoposti all'attenzione dell'Autorità (16) è stato riscontrato un sostanziale corretto svolgimento della potestà legislativa regionale rispetto ai profili di protezione dei dati personali.

Solo in 3 casi l'Autorità ha fornito alla Presidenza del Consiglio dei ministri osservazioni in merito alla compatibilità della legge con i principi in materia di protezione dei dati personali, ai fini della valutazione in ordine all'eventuale sussistenza dei presupposti necessari all'impugnazione della legge regionale. Si tratta, in particolare, delle seguenti leggi:

- a) la legge della Regione Basilicata 23 novembre 2010, n. 32, volta a disciplinare l'anagrafe pubblica degli eletti e degli amministratori. Tale legge, al fine di *“agevolare il diritto di accesso e di informazione”*, impone al Consiglio e alla Giunta regionali di rendere disponibili, sui rispettivi siti Internet, taluni dati relativi a ciascun consigliere regionale o componente la Giunta e al presidente della Regione, nonché al Consiglio e alla Giunta regionali. In particolare si sancisce, tra gli altri, l'obbligo di *“pubblicazione”* integrale della *“dichiarazione dei redditi propri, del coniuge se coesenziente, e degli interessi finanziari relativi all'anno precedente l'assunzione”* (art. 3, comma 1, lett. g), mentre la legge statale 5 luglio 1982, n. 441 (che disciplina la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e direttive), prevede la pubblicazione delle sole *“notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi”* (art. 9, comma 1). La modalità di *“pubblicazione”* prevista dalla legge regionale potrebbe perciò comportare la diffusione di dati non strettamente pertinenti (come, ad es., talune detrazioni fiscali per spese sanitarie o, probabilmente, anche la scelta del contribuente circa la destinazione del *“5 per mille”*) e per giunta in relazione ai soli soggetti cui si riferisce la legge regionale (rispetto a tutti gli altri soggetti che rientrano, invece, nell'ambito di applicazione della l. n. 441/1982),

con possibili ricadute sulla compatibilità della legge con i principi costituzionali e con i diritti fondamentali della persona (art. 3 Cost.; artt. 3, 11 e 22, comma 8, del Codice) (Nota 29 dicembre 2010);

b) la legge della Regione Calabria 24 settembre 2010, n. 24, recante “*Norme per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali, degli assessori non consiglieri, dei sottosegretari e dei soggetti indicati nell’articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441*”, che prevede, anch’essa, la pubblicazione integrale delle dichiarazioni dei redditi degli interessati (art. 7, in relazione agli artt. 2, comma 1, 3 e 4, l.r. n. 24/2010), al riguardo l’Autorità ha svolto considerazioni analoghe a quelle da ultimo descritte con riferimento alla legge della Regione Basilicata 23 novembre 2010, n. 32 (Nota 8 novembre 2010);

c) la legge della Provincia di Trento 22 aprile 2010, n. 9, recante “*Disposizioni in materia di trasparenza delle informazioni sul lavoro pubblico provinciale. Modificazione della legge sul personale della provincia*”. L’art. 1, comma 1, capoverso “Articolo 75-ter”, attribuisce alla Giunta provinciale la potestà di individuare, con propria “deliberazione”, i dati da pubblicare, concernenti, a vario titolo, l’attività delle strutture e del personale dipendente dalle amministrazioni e dagli “*enti strumentali pubblici e privati*”. Tra le categorie di dati che la deliberazione dovrà individuare, si prevedono, in particolare, “*i giorni medi di assenza per malattia e per motivi diversi dalle ferie di ciascuna figura professionale o qualifica*”. L’Autorità ha rilevato che nella misura in cui tale regime di pubblicità possa riferirsi anche a dati identificativi degli interessati e non, invece, a soli dati anonimi, la norma potrebbe contrastare con il disposto di cui all’art. 22, comma 8, del Codice. Tale ultima norma vieta infatti (nella specie ai soggetti pubblici) di diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute, quali sono, all’evidenza, i dati relativi alle assenze per malattia (Nota 10 maggio 2010).

Di altri profili problematici emersi nell’esame delle leggi regionali si riferisce nel par. 21.6.

2. QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

2.1. LE GARANZIE PREVISTE NEL CODICE E ALCUNI RECENTI INTERVENTI MODIFICATIVI

Pur nel sostanziale rispetto del suo impianto generale, il Codice ha subito nel corso del 2010 talune puntuali ma significative modifiche, che di seguito si espongono.

2.1.1. Le modifiche in materia di conoscibilità di notizie relative all'attività del personale addetto a una funzione pubblica

Si è già riferito, nella *Relazione* 2009 (p. 38), dell'approvazione del comma 3-*bis* dell'art. 19 del Codice, relativo all'accessibilità delle notizie riguardanti le prestazioni di chi svolge una funzione pubblica, e delle modifiche all'art. 1 dello stesso Codice.

La norma è contenuta nel disegno di legge sul lavoro pubblico, approvato dalle Camere, rimandato alle stesse dal Presidente della Repubblica e poi divenuto l. n. 183 del 4 novembre 2010 (art. 14, comma 1).

2.1.2. Le modifiche in materia di contrassegni di veicoli di persone invalide

La l. 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale, ha modificato l'art. 74 del Codice sugli aspetti relativi alla disciplina dei contrassegni di veicoli a servizio di persone invalide (art. 58). Il novellato art. 74, comma 1, del Codice, vieta ora l'apposizione, nei contrassegni rilasciati per la circolazione di veicoli a servizio di persone invalide, “*di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata*” e non più di simboli o di altre diciture dai quali possa desumersi la speciale natura del contrassegno. La modifica apportata—in linea con quanto previsto a livello europeo dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea n. 98/376/CE del 4 giugno 1998 con riferimento al modello comunitario unico di contrassegno di parcheggio—consente ora di riportare sul contrassegno anche simboli dai quali possa dedursi la natura dell'agevolazione (ad es., uno specifico disegno) fermo restando che “*le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento*”.